

COMUNE DI CORANA

STATUTO

Approvato con delibera del Consiglio comunale n. **16 del 28.09.2010**

Publicato sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia – Serie Avvisi e Concorsi n. 7 del
16.02.2011

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Disposizioni generali

1. Il Comune di Corana è l'Ente territoriale che, nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione e dalle leggi della Repubblica, dalle leggi della Regione Lombardia, e dal presente Statuto, rappresenta la comunità locale della quale cura gli interessi, promuove lo sviluppo economico e culturale e ne valorizza le origini e le tradizioni.
2. Il territorio del Comune comprende la parte del suolo nazionale delimitato con il piano topografico approvato dall'Istituto centrale di statistica, ricadente nella provincia di Pavia (di cui all'art. 9 della legge 24.12.1954 n. 1228), e confina con il territorio dei Comuni di Sannazzaro DB, Silvano Pietra, Voghera, Cervesina, Pieve Albignola, Bastida de' Dossi.
3. Il Comune assume come obiettivi fondamentali della propria azione amministrativa l'attuazione dei principi costituzionali in materia di diritti civili, sociali, economici e politici della persona.
4. L'amministrazione comunale realizza il proprio indirizzo politico e amministrativo attraverso l'esercizio dei poteri previsti e disciplinati dallo Statuto del Comune e dalle leggi vigenti in materia di autonomie locali.
5. Il Comune pone in essere ogni azione per garantire il diritto al lavoro di tutti i cittadini, e in particolare dei giovani, anche in collaborazione con le organizzazioni del volontariato, le associazioni e le cooperative sociali.
6. Il Comune promuove ogni azione per l'educazione alla pace e al rispetto tra i popoli.
7. Il Comune nel ribadire le proprie radici Cristiane impronta l'azione amministrativa al rispetto dei principi contenuti nel trattato istitutivo l'Unione Europea, al rispetto dei valori della famiglia, della solidarietà e della sussidiarietà.
8. La sede comunale è stabilita nel Palazzo municipale.
9. Lo stemma del Comune di Corana è quello riconosciuto con D.P.R. 27.06.1962. e trascritto nel Registro Araldico dell'Archivio Centrale dello Stato il 17.11.1962. L'uso e la riproduzione sono consentiti esclusivamente previa autorizzazione del Comune.

Art. 2

Funzioni del Comune e finalità

1. La potestà di governo del Comune per l'esercizio delle competenze e funzioni ha come riferimento l'ambito territoriale. L'esercizio delle funzioni proprie che riguardano la popolazione e il territorio comunale è organizzato secondo i principi delle leggi nazionali e regionali in materia, del presente Statuto e dei propri regolamenti.
2. Il Comune individua come strategici i settori relativi alla tutela della salute, ai bisogni dei soggetti più deboli, al problema dell'abitazione, dei trasporti, della organizzazione scolastica, culturale, sportiva e ricreativa, del lavoro e dello sviluppo economico.
3. Il Comune, per realizzare le proprie finalità, adotta preferibilmente, nell'azione di governo, il metodo della pianificazione e della programmazione ed indirizza l'organizzazione dell'Ente secondo criteri idonei a realizzarlo, assicurando alle stesse i mezzi necessari. Scopo della pianificazione e della programmazione è il coordinamento delle varie attività volte al raggiungimento dell'equilibrio fra la popolazione, l'economia e il territorio per il conseguimento del benessere collettivo.
4. Il Comune riconosce le funzioni culturali quali fondamentali per assolvere ai bisogni formativi e culturali della comunità ed una via attraverso la quale adempiere alle proprie responsabilità nei confronti della cittadinanza, mettere a disposizione di tutti le testimonianze del pensiero dell'uomo, conservare la memoria della comunità.
5. Il Comune assicura l'autonomia ed il pluralismo culturale attraverso gli strumenti a sua disposizione.

Art. 3

Rappresentanza della comunità

1. I. Il Comune cura gli interessi della comunità per ciò che attiene l'ambito di competenza, secondo il proprio ordinamento.
2. Il Comune rappresenta, inoltre, gli interessi della comunità nei confronti dei soggetti pubblici e privati che esercitano attività o svolgono funzioni attinenti la popolazione del territorio.
3. Spetta al Sindaco l'iniziativa giurisdizionale per la difesa degli interessi del Comune e per la resistenza in giudizio e spetta al Sindaco intraprendere ogni azione nei riguardi di soggetti pubblici e privati che nell'esercizio delle loro competenze abbiano prodotto violazioni di interessi della comunità.

Art. 4

Potestà statutaria

1. Il Comune determina il proprio ordinamento nello Statuto comunale, nel rispetto delle norme della Costituzione, della Regione Lombardia e del presente Statuto.
2. Allo Statuto comunale devono conformarsi i regolamenti e l'attività amministrativa del Comune. Il procedimento per le modifiche dello Statuto è disciplinato dalla legge.

Art. 5

Potestà regolamentare

1. La potestà regolamentare è esercitata secondo i principi e le disposizioni stabiliti dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi. I regolamenti sono pubblicati per quindici giorni consecutivi, entrano in vigore il primo giorno dopo il termine della loro pubblicazione,

salvo i casi di esecutività immediata per dichiarata urgenza in sede di approvazione oppure, diverso termine maggiore di esecutività stabilito in sede approvazione.

2. I regolamenti comunali dovranno:

- a) essere redatti nel rispetto della Costituzione Italiana, della normativa della Comunità Europea, delle leggi della Repubblica Italiana e della normativa della Regione Lombardia;
- b) essere improntati al rispetto dei canoni di qualità normativa ed analisi di impatto della regolamentazione;
- c) essere redatti in modo chiaro e di semplice interpretazione;
- d) semplificare e snellire, nel limite della normativa di riferimento, l'azione amministrativa ed i relativi procedimenti;
- e) garantire la trasparenza amministrativa.

Art. 6

Principi dell'azione amministrativa

1. L'azione amministrativa si svolge nel rispetto del principio di motivazione dei provvedimenti ed il procedimento amministrativo valorizza la partecipazione dei cittadini. I provvedimenti sono emanati nel rispetto del principio di proporzionalità.

Art. 7

Albo pretorio ed informazione

1. Le attività del Comune si svolgono nel rispetto del principio della pubblicità e della trasparenza amministrativa con la loro divulgazione secondo quanto stabilito dalle leggi al riguardo ed, al fine di garantire a tutti i cittadini una pubblicità adeguata sulle attività del Comune, potranno essere adottate eventuali ulteriori forme di divulgazione.

2. Il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi disciplinerà anche le forme e modalità di pubblicazione delle determinazioni dei dirigenti.

Art. 8

Rapporti con gli altri enti

1. Il Comune, per meglio attuare le proprie finalità, promuove e collabora attivamente con gli altri enti locali territoriali e non, e con ogni soggetto pubblico e privato portatore di un interesse rilevante per mezzo di convenzioni, accordi di programma ed ogni altro strumento associativo pubblicistico o privatistico, maggiormente idoneo.

TITOLO II

PARTECIPAZIONE POPOLARE, TUTELA DEI DIRITTI DEI CITTADINI

Art. 9

Diritto all'informazione

1. Il Comune riconosce all'informazione la condizione essenziale per assicurare la partecipazione responsabile dei cittadini alla vita sociale, politica ed amministrativa.

2. Tutti i documenti amministrativi del Comune sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del competente organo che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento.

3. In nessun caso può essere vietata l'esibizione degli atti di competenza del Consiglio comunale, nonché del provvedimento riguardante la concessione di sovvenzioni, sussidi ed aiuti finanziari, l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici o privati, salvo le limitazioni derivanti dal rispetto della normativa in materia di tutela della privacy.

4. Il diritto all'informazione e all'accesso agli atti è riconosciuto a tutti.

5. Il Comune promuove le condizioni per la piena attuazione delle leggi vigenti in materia di trasparenza dell'attività amministrativa e, al fine di dare a tutti le informazioni sull'attività svolta dai suoi organi.

6. In materia tributaria l'attività del Comune è improntata all'effettiva applicazione dello statuto dei diritti del contribuente.

7. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché nella dignità delle persone fisiche, ai sensi della normativa vigente in materia di tutela della privacy.

Art. 10

Iniziativa popolare

1. Il potere di iniziativa deve essere esercitato da almeno il trenta per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali che devono sottoscrivere la richiesta nei tre mesi precedenti al deposito.

2. Il Consiglio comunale delibera nel merito del progetto di iniziativa popolare entro tre mesi dal deposito. Il primo firmatario del progetto può delegare un Consigliere comunale di sua scelta ad illustrarlo.

Art. 11

Forme associative - Albo delle associazioni –Consulte

1. I. Il Comune valorizza, secondo le loro finalità, le libere forme associative e le organizzazioni del volontariato, assicurandone la partecipazione all'attività pubblica.

2. Il Comune individua nel volontariato, nell'associazionismo e nella cooperazione sociale forme di auto-organizzazione della società e strumenti di integrazione sociale da sostenere e sviluppare, garantendo loro adeguati servizi, strutture, attrezzature, formazione. Stipula con questi soggetti espressione del volontariato, dell'associazionismo e della cooperazione sociale convenzioni per la gestione di strutture e di servizi in base a criteri di competenza e di professionalità.

3. A titolo esemplificativo si precisa che tra le associazioni rientrano anche i partiti politici, i sindacati dei lavoratori e degli imprenditori e le organizzazioni dei lavoratori autonomi.

4. Il Comune, al fine di meglio collaborare con dette forme di volontariato e di associazionismo, può istituire un albo delle associazioni presenti sul territorio con un regolamento che disciplini i rapporti con l'Amministrazione comunale.

Art. 12

Consultazione dei cittadini

1. Gli Organi di indirizzo politico del Comune possono promuovere forme di consultazione dei cittadini o di particolari categorie ogni volta in cui lo ritengano opportuno. Possono, altresì, indire conferenze pubbliche su particolari temi.

2. Con il provvedimento che promuove la consultazione o indice la conferenza vengono determinate le modalità di svolgimento.

Art. 13

Diritto di udienza

1. Tutti i cittadini hanno diritto di udienza presso gli amministratori e gli uffici comunali per prospettare questioni a cui sono interessati, purché pertinenti con le funzioni del Comune.

Art. 14

Richieste di intervento per eliminare disservizi

1. I. Singoli cittadini o associazioni possono rappresentare al Sindaco esigenze di intervento per eliminare disservizi.

2. Il competente ufficio è ritenuto responsabile degli eventuali danni causati dal disservizio se, senza giustificato motivo, non abbia provveduto entro i termini di legge alla eliminazione del disservizio.

Art. 15

Referendum di iniziativa consiliare

1. Il Consiglio comunale può promuovere, a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, referendum popolari relativi ad atti generali di propria competenza con l'eccezione:

a) del bilancio e del conto consuntivo;

b) di provvedimenti concernenti tributi o tariffe;

c) di provvedimenti inerenti l'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti obbligazionari;

d) di provvedimenti relativi ad acquisti ed alienazioni di immobili, permute, appalti o concessioni;

e) di provvedimenti di nomina, designazione o revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende o istituzioni.

f) di provvedimenti di sfiducia o sfiducianti gli Organi comunali;

g) dei provvedimenti concernenti il personale comunale, delle istituzioni.

2. Quando il referendum sia stato indetto, il Consiglio comunale sospende l'attività deliberativa sul medesimo oggetto.

3. Un apposito regolamento definisce le forme e la garanzia per un effettivo esercizio di quanto previsto nel presente articolo.

4. Il referendum è valido se partecipa al voto la maggioranza degli aventi diritto. La proposta è approvata se riporta il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

5. Nella more dell'adozione del regolamento di cui al terzo comma, il Consiglio comunale, con la medesima deliberazione con la quale viene indetto il referendum, definisce le forme del suo svolgimento.

Art. 16

Referendum di iniziativa popolare

1. Il Sindaco indice il referendum di iniziativa popolare quando sia stata depositata presso il Consiglio comunale una richiesta sottoscritta da almeno il trenta per cento degli iscritti nelle liste elettorali del Comune, nei tre mesi precedenti al deposito.

2. Il quesito deve essere formulato in modo chiaro ed univoco e deve essere relativo al compimento di atti di competenza del Consiglio comunale, con eccezione degli atti per i quali è inammissibile il referendum (specificati nel precedente articolo).

3. Se prima dello svolgimento del referendum di iniziativa popolare, gli Organi competenti del Comune abbiano deliberato sul medesimo oggetto, il Consiglio comunale, a

maggioranza dei due terzi, decide se il referendum non debba più avere corso o se debba svolgersi, eventualmente, disponendo una nuova formulazione del quesito.

4. In ogni caso ed a prescindere da quanto previsto nel precedente comma, spetta al Consiglio comunale, con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati, decidere se il referendum debba svolgersi o non avere corso.

5. Il referendum è valido se partecipa al voto la maggioranza degli aventi diritto.

6. La proposta è approvata se riporta il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

Art. 17

Soggetti ammessi al voto per i referendum

1. Sono ammessi al voto per il referendum di iniziativa consiliare e per quello di iniziativa popolare solamente gli iscritti nelle liste elettorali del Comune che abbiano compiuto il 18° anno di età.

2. Per quanto altro si richiamano espressamente le disposizioni vigenti per il referendum abrogativo previsto dall'art. 75 della Costituzione e dalle leggi nazionali in materia.

Art. 18

Disposizioni sul referendum

1. Il risultato del referendum non è necessariamente vincolante per il Consiglio comunale ma, in ogni caso, dovrà tenere debito conto della volontà espressa dalla popolazione.

2. Il referendum può avere sia effetto abrogativo sia effetto propositivo.

3. Non è consentito lo svolgimento di più di un referendum consultivi di iniziativa popolare in un anno, da svolgersi nel periodo tra il 15 aprile e il 15 giugno di ogni anno. Nel caso in cui siano state presentate più richieste di referendum consultivi di iniziativa popolare, si segue l'ordine di deposito presso il Consiglio comunale.

4. I referendum sono indetti dal Sindaco previa assunzione dell'impegno della relativa spesa.

TITOLO III GLI ORGANI DEL COMUNE

CAPO I

ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO

Art. 19 Organi di indirizzo politico

1. Sono organi di indirizzo politico del Comune: il Consiglio, la Giunta, il Sindaco ai quali si applicano le norme vigenti in materia di elezione e nomina, durata in carica e, inoltre, di ineleggibilità, non candidabilità, incompatibilità, sospensione, rimozione, decadenza, dimissioni e responsabilità.

2. Fermo restando quanto previsto dalla legge:

a) il Consiglio è organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo.

b) la Giunta è organo di promozione, di iniziativa e di amministrazione.

c) il Sindaco, nella qualità di capo dell'Amministrazione comunale, è il legale rappresentante dell'Ente e, per i servizi di competenza statale, è ufficiale di Governo.

CAPO II IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 20

Il Consiglio comunale

1. I. Il Consiglio comunale determina l'indirizzo politico, amministrativo ed economico del Comune e ne controlla l'attuazione, esercita la potestà decisionale, normativa e di auto organizzazione, in conformità alle leggi, alle norme statutarie ed al proprio regolamento.
2. Adempie alle funzioni demandategli dalla legge e dal presente Statuto.
3. Delibera, altresì, con voto limitato nei casi in cui deve essere garantita la presenza della minoranza.
4. Esplica la funzione di indirizzo mediante risoluzioni e ordini del giorno, contenenti obiettivi, principi e criteri informatori dell'attività dell'Ente.
5. Determina le scelte politico-amministrative con l'adozione degli atti fondamentali di carattere normativo, programmatico, organizzativo, negoziale.
6. Esercita il controllo politico-amministrativo mediante:
 - a) la revisione economica e finanziaria, avvalendosi della collaborazione dei revisori dei conti;
 - b) l'eventuale istituzione di commissioni speciali, come previsto dal regolamento;
 - c) l'eventuale istituzione di commissioni di indagine.
7. Le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate da chi ha riportato il maggior numero di voti di preferenza. In caso di parità di voti di preferenza le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate dal più anziano di età.
8. Il regolamento disciplina il funzionamento del consiglio, i diritti e le prerogative dei consiglieri nonché l'autonomia organizzativa. Detto regolamento dovrà essere redatto secondo principi prima indicati all'art. 5 e dovrà inoltre:
 - a) garantire l'eguaglianza dei diritti dei propri consiglieri indipendentemente dal gruppo di appartenenza
 - b) garantire la massima funzionalità e trasparenza dell'organo stesso.

Art. 21

I Consiglieri comunali

1. Il Consigliere esercita il diritto di iniziativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio comunale e può formulare interrogazioni, mozioni e interpellanze.
2. Ogni Consigliere ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune, e delle aziende o enti da esso dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del mandato, di prendere visione dei provvedimenti e degli atti preparatori in essi richiamati e di ottenere, senza spese, copia degli atti deliberativi e di quelli ad essi relativi, ma è tenuto al segreto di ufficio nei casi distintamente determinati dalla legge.
3. Per l'esercizio del potere di iniziativa, il Consigliere può avvalersi degli uffici comunali tramite il Segretario comunale, il quale trasmette tempestivamente ai funzionari competenti le richieste ricevute. I funzionari sono tenuti ad evadere le richieste nel termine di trenta giorni. Nel caso che il Comune sia sprovvisto di funzionari responsabili dei servizi, provvede direttamente il Segretario stesso.

4. I Consiglieri si possono costituire in gruppi, composti a norma di regolamento, da almeno due consiglieri. E' possibile la costituzione di un gruppo consiliare formato da un solo componente nella unica ipotesi che rappresenti la lista originaria di appartenenza.

5. Fino a quando non saranno designati i capigruppo, e ne sia stata data comunicazione al Segretario, i capigruppo sono individuati nei Consiglieri che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

6. I Consiglieri, qualora non intervengano senza giustificato motivo a tre sedute consecutive, possono essere dichiarati decaduti su istanza di un componente il collegio e previa contestazione.

7. La proposta di decadenza è approvata, mediante scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica.

8. Il regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale disciplinerà nel dettaglio il procedimento, come pure disciplinerà nel dettaglio quanto qui non previsto e concernente il funzionamento del Consiglio comunale.

Art. 22

Commissione di indagine e Commissioni permanenti

1. Il Consiglio comunale, per effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti su materie attinenti l'Amministrazione comunale, può deliberare a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati l'istituzione di una commissione di indagine, definendone nel contempo l'oggetto, l'ambito e il termine per riferire all'assemblea consiliare.

2. La commissione viene nominata dal Consiglio comunale con criteri di proporzionalità. La presidenza spetta ad un rappresentante della minoranza. La commissione può disporre audizioni ed attivare l'accesso a tutti gli atti, anche di natura riservata, relativi all'oggetto dell'inchiesta.

3. I verbali, le audizioni e i risultati restano riservati fino alla presentazione al Consiglio della relazione finale, che esporrà i fatti accertati e i risultati dell'indagine escludendo ogni riferimento non connesso o non utile all'indagine stessa.

4. Il Consiglio comunale, per meglio garantire il funzionamento di alcune funzioni e servizi potrà costituire anche delle commissioni permanenti.

5. Il regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale disciplinerà nel dettaglio quanto qui non previsto al riguardo.

Art. 23

Adunanze e sedute

1. Il Presidente del Consiglio dirige il dibattito ed esercita i poteri previsti dal regolamento per garantire l'osservanza delle norme, la regolarità della discussione e delle deliberazioni e per mantenere l'ordine; inoltre, come previsto dal regolamento, garantisce le prerogative e i diritti dei Consiglieri ed assicura il rispetto delle minoranze.

2. Tutte le sedute sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento e, comunque, ogni qualvolta si debbano esprimere giudizi morali su persone.

3. Il regolamento disciplinerà le modalità di partecipazione e di intervento.

Art. 24

Sessioni e convocazioni

1. Il Consiglio comunale può essere riunito: in sessione ordinaria, in sessione straordinaria, in sessione d'urgenza, con le modalità previste dalla legge e dal regolamento.

Art. 25

Validità delle sedute e delle deliberazioni

1. Il Consiglio comunale è riunito validamente quando è presente almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune.
2. Il Consiglio delibera con l'intervento della maggioranza dei presenti, salve le maggioranze qualificate previste dalla legge.
3. La mancanza del numero legale all'ora fissata per l'adunanza (prima convocazione) ovvero nel corso dei lavori, comporta il rinvio all'ora successiva (seconda convocazione). *In seconda convocazione, il quorum strutturale è dato dalla presenza di un terzo dei consiglieri assegnati.*
4. L'ulteriore mancanza del numero legale all'ora fissata per la seconda convocazione ovvero nel corso dei lavori, comporta lo scioglimento della seduta e la sua riconvocazione.

Art. 26

Indennità e gettone di presenza

1. Il regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale disciplina le modalità e i criteri di attribuzione dei gettoni di presenza e indennità di funzione anche in relazione al rapporto presenze/assenze dei consiglieri comunali. La misura dei gettoni di presenza e delle indennità sarà determinata dalla Giunta entro i limiti stabiliti dalla legge.

CAPO III

LA GIUNTA E GLI ASSESSORI

Art. 27

La Giunta comunale o Giunta municipale

1. La Giunta è composta dal Sindaco, che la convoca e la presiede e dagli Assessori, il cui numero dovrà essere contenuto entro il limite massimo stabilito dalla legge.
2. Possono essere nominati componenti la Giunta anche cittadini non componenti il Consiglio comunale purché aventi i requisiti per la nomina a Consigliere comunale ed a condizione che non siano stati candidati all'elezione del Consiglio comunale in carica.
3. I componenti della Giunta non facenti parte del Consiglio comunale non possono essere in numero superiore ad un terzo del numero massimo stabilito dalla legge.

Art. 28

Funzionamento

1. La Giunta delibera in forma collegiale con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti e adotta gli atti a maggioranza assoluta dei presenti, compresi gli astenuti. Le sedute non sono pubbliche, ma possono essere invitati ad assistervi i responsabili dei servizi o esperti nelle materie trattate per fornire elementi valutativi.
2. I verbali delle deliberazioni saranno redatti, a cura del Segretario comunale, o, in caso di improvvisa indisponibilità del Segretario, da dipendente dell'ente all'uopo delegato ovvero da un assessore presente, che sottoscrive il verbale.

Art. 29

Attribuzioni

1. I. La Giunta comunale è organo esecutivo dell'Ente che opera, nell'ambito degli indirizzi generali espressi dal Consiglio, all'attuazione del programma amministrativo. Essa provvede all'adozione delle deliberazioni concernenti le seguenti materie, oltre quelle già direttamente fissate dalla legge:

- a. atti di programmazione e pianificazione relativi alle risorse umane;
- b. approvazione schemi di transazione giudiziaria e stragiudiziale con esclusione di quelli relativi al contenzioso sul lavoro dei dipendenti;
- c. linee guida per l'erogazione dei contributi;
- d. aliquote di tributi locali e prezzi e tariffe dei servizi pubblici.

2. La Giunta, inoltre, svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio comunale ed esercita tutte le attribuzioni che l'ordinamento vigente non prevede di esclusiva competenza del Consiglio stesso o del Sindaco, nonché quelle assegnate a tale organo dall'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali ovvero dalle disposizioni tributarie.

3. Rimangono di competenza del Sindaco tutte le altre attribuzioni residuali ascritte all'organo esecutivo dalla legislazione statale e regionale.

Art. 30

Gli assessori

1. Gli Assessori concorrono con le loro proposte ed il loro voto all'esercizio della potestà collegiale della giunta.

2. Essi verificano e controllano il settore di attività affidato alla loro responsabilità.

3. E' fatto divieto al singolo assessore di assumere decisione di spesa non preventivamente autorizzata dalla Giunta almeno in linea di massima e senza la preventiva verifica della disponibilità finanziaria in proposito.

4. Gli assessori od il singolo assessore possono essere revocati dal Sindaco in qualsiasi momento senza specifica giustificazione e parimenti potranno rassegnare le proprie dimissioni dalla carica senza obbligo di giustificazione.

CAPO IV

IL SINDACO

Art. 31

Il Sindaco

1. Il Sindaco è il capo dell'amministrazione comunale, rappresenta il comune e la comunità, promuove le iniziative e gli interventi più idonei per realizzare le finalità istituzionali ed adotta gli atti di natura tecnico-gestionale ad esso rimessi dalla legislazione vigente.

2. Il Sindaco esercita le funzioni di ufficiale di Governo e tutte le funzioni attribuitegli dalle norme vigenti e sovrintende ai servizi di competenza statale gestiti dal comune.

Art. 32

Competenze

1. Il Sindaco, quale capo dell'amministrazione, convoca e presiede il Consiglio comunale e la Giunta, compie tutti gli atti di amministrazione che dalla legge e dallo statuto non siano specificatamente attribuiti ad altri organi del Comune, al Segretario ed ai funzionari.
2. Il Sindaco rappresenta l'amministrazione comunale, firmando istanze, proposte ed atti di rappresentanza politica, rappresenta il Comune in giudizio, convoca e presiede la conferenza dei Capigruppo, convoca Il Segretario comunale ed il personale comunale.

Art. 33

Attribuzioni

1. Le attribuzioni e competenze del Sindaco sono quelle previste dalla legge e dal presente statuto ed in particolare:
 - a) interpreta ed esprime gli indirizzi di politica amministrativa del comune
 - b) provvede alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del comune presso organi di enti, aziende ed istituzioni, in base agli indirizzi deliberati dal Consiglio comunale
 - c) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi e definisce gli incarichi dirigenziali
 - d) può revocare uno o più assessori, dandone comunicazione al consiglio comunale
 - e) promuove e coordina le attività degli assessori
 - f) in caso di necessità , avoca a sè, con atto motivato, l'adozione di atti gestionali di competenza dei dirigenti;
 - g) può delegare ai singoli assessori, ai consiglieri, al segretario comunale, ai responsabili degli uffici e dei servizi l'adozione di atti espressamente attribuiti alla sua competenza (comprese l'esercizio delle funzioni di ufficiale di governo), fermo restando il potere di avocazione qualora lo ritenga necessario
 - h) adotta provvedimenti contingibili ed urgenti emanando ordinanze in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale ed al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

Art. 34

Vice Sindaco e delegati

1. Il vice Sindaco, nominato dal Sindaco, è l'Assessore che, nei casi di assenza ed impedimento del Sindaco, lo sostituisce nell'esercizio di tutte le sue funzioni.
2. Gli Assessori, in caso di assenza o impedimento del Sindaco e del vice Sindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l'ordine di anzianità in relazione all'età.
3. Delle eventuali deleghe permanenti attribuite al vice Sindaco ed agli Assessori deve essere data comunicazione al Consiglio ed agli altri organi previsti dalla legge ed ai responsabili dei relativi servizi.

TITOLO IV ORGANIZZAZIONE

Art. 35

Linee fondamentali di organizzazione

1. Il Comune disciplina la propria organizzazione secondo principi di flessibilità, efficacia ed efficienza.
2. L'organizzazione prevede la distinzione inderogabile tra funzioni di indirizzo, programmazione e controllo e funzioni gestionali.
3. Le unità organizzative interne sono articolate per funzioni omogenee.
4. La struttura di vertice del Comune è composta dal Segretario/Direttore Generale e, ove presenti in pianta organica, dagli altri dirigenti e responsabili dei servizi e degli uffici.
5. L'organizzazione del lavoro finalizzata al raggiungimento degli obiettivi con il superamento dell'attività tesa alla produzione di atti in favore dell'attività di risultato e della massima soddisfazione dei cittadini-utenti.
6. Il Comune può avvalersi della facoltà di copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente di diritto privato, in tutti i casi in cui sussistano i presupposti di fatto e di diritto e secondo le modalità ed i limiti stabiliti dalle leggi in materia.
7. Il regolamento che disciplina l'organizzazione amministrativa ed il personale si conforma ai principi stabiliti all'art. 5 ed ai seguenti criteri:
 - a) responsabilità e collaborazione di tutto il personale per il risultato dell'attività lavorativa in ragione della pubblica utilità;
 - b) organizzazione del lavoro, preferibilmente per progetti e programmi
 - c) promozione di livelli ottimali di produttività attraverso l'analisi della stessa e la verifica dei carichi di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta
 - d) attribuzione di responsabilità strettamente collegata all'autonomia decisionale dei soggetti
 - e) superamento di una rigida divisione del lavoro e massima flessibilità delle struttura e del personale, nonché integrazione interdisciplinare delle attività.

Art. 36

Il Segretario comunale

1. Il Segretario comunale, in conformità a quanto previsto dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti comunali, esercita funzioni consultive, referenti e di assistenza agli organi comunali partecipando alle relative adunanze, nonché esplica funzioni di garanzia in ordine alla conformità dell'azione amministrativa all'ordinamento giuridico.
2. Al Segretario comunale, con apposito atto motivato del Sindaco, possono essere conferite funzioni dirigenziali degli uffici e dei servizi e/o funzioni di direttore generale.

TITOLO V I SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Art. 37

Forme di gestione

1. In materia di servizi pubblici locali si applica la vigente legislazione.

TITOLO VI FINANZA, CONTABILITÀ E REVISIONE DEI CONTI

Art. 38

Controllo di gestione e revisore dei conti

1. Il controllo di gestione è obbligatorio e si svolge secondo le modalità previste dalla legge e dal regolamento di contabilità.
2. Il regolamento di contabilità, redatto secondo i principi enunciati all'art. 5 del presente Statuto, disciplina l'organizzazione e le modalità di funzionamento dell'ufficio finanziario e contabile, del revisore dei conti con procedure tese ad assicurare idonee forme di collegamento e cooperazione con gli altri organi.

TITOLO VII PARI OPPORTUNITÀ

Art. 39

Pari opportunità

1. In tema di pari opportunità si applicano le disposizioni previste dalla legge nel rispetto della norma costituzionale di uguaglianza fra i sessi.

TITOLO VIII NORMA TRANSITORIA

Art. 40

Entrata in vigore

1. Il presente Statuto abroga in toto il precedente approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 in data 18.12.2002 (e modificato con delibera n.18 del 30.09.09) ed entra in vigore a fare tempo dal 10.11.2010.
2. Per quanto non specificatamente indicato nel presente Statuto si fa riferimento alla normativa statale ed a quella della Regione Lombardia.
3. I regolamenti comunali in vigore ed, in particolare il regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale ed il regolamento di contabilità, dovranno essere uniformati ai criteri stabiliti nel presente Statuto.
4. Il presente Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio di questo ente.